



COMUNE DI CHIARAVALLE
Servizi Educativi

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

(approvato con atto di Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/2010)

ART. 1 - Oggetto del servizio

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

ART. 2 – Programmazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene svolto dal Comune mediante automezzi e personale comunali. Il servizio potrà pure essere svolto in convenzione con altri enti pubblici, oppure avvalendosi di ditta appaltatrice esterna.

L'organizzazione del servizio, ed in particolare i percorsi, le fermate e gli orari vengono programmati dal Comune annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Detta programmazione, sulla base di criteri di razionalità, terrà conto:

- della residenza degli iscritti,
- dell'ubicazione dei plessi scolastici,
- delle condizioni di traffico e viabilità,
- delle particolari ed eventuali condizioni psico-fisiche degli iscritti

al fine di garantire, nel rispetto del codice della strada, la massima sicurezza dei minori trasportati.

In particolare i punti di salita e di discesa saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo per gli alunni l'attraversamento della strada e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di attraversamenti pedonali.

Per soddisfare le istanze dell'utenza si garantiscono anche personalizzazioni del servizio: carico dell'alunno nella fermata più vicina alla propria residenza e scarico in altra via (es. residenza di nonni ecc.) purchè esplicitata nello stampato di richiesta del servizio.

ART. 3 - Utenti del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti. Gli alunni abitanti in comuni limitrofi potranno avvalersi del servizio solo nel caso di posti ancora disponibili e dovranno raggiungere l'ultima fermata utile nel territorio comunale.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, nel periodo stabilito e disponibile sul sito web comunale. L'iscrizione ha validità annuale.

Le domande verranno accolte sulla base dell'organizzazione e delle disponibilità tecniche del servizio, dando precedenza ai residenti in zone periferiche e/o con minore età.

Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte nei limiti di disponibilità del servizio stesso.

L'accettazione della richiesta verrà comunicata dal competente ufficio comunale tramite lettera con allegato il bollettino di c/c postale, per il pagamento della relativa tariffa indicata nella stessa comunicazione. Ad ogni singolo utente verrà rilasciato uno specifico tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, indispensabile per la salita sullo scuolabus.

Le eventuali disdette o rinunce al servizio dovranno essere presentate al Comune in forma scritta.

All'atto della presentazione della richiesta del servizio, il genitore presenterà specifica dichiarazione di integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento, come pure dell'accettazione dell'obbligo, pena la decadenza dal servizio, di consegnare il minore all'imbarco sullo scuolabus e ad attenderlo al ritorno alla fermata prevista, sgravando il Comune da ogni eventuale responsabilità prima e dopo l'effettuazione del trasporto scolastico richiesto.

ART. 4 - Modalità di pagamento del corrispettivo del servizio

L'Amministrazione Comunale, conformemente alla normativa e disposizioni regolamentari vigenti, mediante deliberazione della Giunta Comunale, stabilisce annualmente le tariffe dovute per il servizio di trasporto scolastico.

Sono comunque esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap.

Il pagamento dovrà avvenire, in un'unica soluzione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e comunque entro la data indicata dall'ufficio comunale competente.

Il Comune potrà comunque disporre, previa istanza motivata e giustificata dell'utenza, la rateizzazione (in due rate) della quota annua dovuta.

In caso di mancato pagamento nel termine stabilito, la richiesta del servizio non potrà essere accolta.

In caso di richiesta di disdetta del servizio di trasporto, purchè presentata entro il 31 marzo, sarà concesso un rimborso massimo pari al costo di tre mensilità della quota versata dall'utente. Nessun rimborso è previsto per altri motivi.

ART. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus e svolgimento del servizio di trasporto

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sugli scuolabus nei confronti degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, dei minori portatori di handicap, come da normativa vigente.

Il servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, non obbligatorio per l'Ente, potrà eventualmente essere garantito compatibilmente con l'organizzazione del servizio e le relative risorse economiche.

Il Comune potrà effettuare il servizio di accompagnamento sugli scuolabus in forma diretta con personale comunale e/o incaricato dal Comune, comprese le associazioni di volontariato, lavoratori socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento al lavoro, oppure attraverso personale fornito da ditta o cooperativa appaltatrice.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni ed attività:

- cura e vigila sulle operazioni di salita e di discesa degli alunni;
- cura e vigila (anche in collaborazione con il personale della scuola) sulla consegna degli alunni alla scuola di appartenenza e la consegna ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso di trasporto.

L'autista presterà attenzione nello svolgimento del servizio, in relazione a tutte le fasi di guida dell'automezzo. Particolare attenzione dovrà essere riservata durante le fermate (salita e discesa) e

durante le manovre in prossimità dei plessi scolastici, in considerazione del possibile consistente numero di alunni presenti e di possibili comportamenti di particolare vivacità ed euforia.

Il servizio dovrà inoltre essere organizzato in modo da evitare che l'arrivo dello scuolabus presso il plesso scolastico avvenga, di norma, quando gli alunni siano già usciti da scuola.

In caso di assenza del genitore o suo delegato alla fermata prevista, l'accompagnatore e/o l'autista dovranno adoperare tutte le possibili ed opportune cautele, suggerite dalla ordinaria prudenza e diligenza, calibrandole anche in relazione all'età e alla vivacità dell'alunno, a fronte della consapevolezza di una situazione di pericolo sia pure potenziale per l'incolumità fisica dell'alunno; nel qual caso, oltre a garantire la massima attenzione e prudenza (es. l'assistenza nell'attraversamento della strada), se si ravvisasse una situazione di potenziale pericolo, l'autista potrà decidere di trattenere l'alunno a bordo del mezzo, quindi al termine del giro di condurre l'alunno, ancora a bordo, presso la sede scolastica di appartenenza o presso idonea struttura comunale individuata dall'Ente, dove l'alunno verrà sorvegliato dagli operatori presenti, in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. A fronte di tale circostanza si provvederà all'opportuna segnalazione da parte dell'ufficio competente. Nel caso di comportamento reiterato (per tre volte nell'arco dell'anno scolastico) verrà prevista l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio.

ART. 6 - Comportamento degli utenti durante il trasporto

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto, in particolare dovranno rimanere seduti durante tutto il percorso, non disturbare e/o tenere comportamenti lesivi degli altri compagni, non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi, usare un linguaggio adeguato, non affacciarsi al finestrino.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, l'Ufficio Comunale competente segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli alunni colpevoli, individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

I genitori degli alunni trasportati rimangono responsabili del comportamento dell'alunno durante il trasporto, come pure della consegna e del ritiro dell'alunno alla fermata prevista.

ART. 7 – Coperture assicurative

Il comune a fronte dello svolgimento del servizio in oggetto provvederà alle varie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in relazione agli automezzi e agli alunni trasportati, come pure ad ogni altra ed ulteriore garanzia ritenuta eventualmente necessaria.

ART. 8 - Rinvio alle normative vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.